



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
- dott. Andrea Giovanni Melani - giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo proposto dal fallimento New Concept Store s.r.l. contro il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio a carico di Celino Gussoni.

Con provvedimento del 1.7.2020 il g.d. della procedura n. 49/20 dichiarava aperta la liquidazione del patrimonio a carico di Celino Gussoni ai sensi dell'art. 14-*quinquies* l. 3/12.

Contro il predetto provvedimento proponeva reclamo il fallimento New Concept Store s.r.l. lamentando il compimento da parte del Gussoni di atti in frode nell'ultimo quinquennio e l'incompletezza e lacunosità della relazione particolareggiata dell'o.c.c., che avrebbe "acriticamente avallato" la domanda del sovraindebitato e omesso di svolgere le indagini richieste dall'art. 14-*ter*, comma 3 l. 3/12.

Con decreto del 21.8.2020 il tribunale assegnava al ricorrente termine sino al 30.9.2020 per il deposito di memoria con integrazione della relazione particolareggiata contenente:

- a) la ricostruzione analitica delle movimentazioni connesse ai rapporti finanziari instaurati dal Gussoni nel quinquennio anteriore alla domanda;
- b) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni in relazione al patrimonio del sovraindebitato, ai redditi prodotti e all'entità delle obbligazioni che lo stesso si è, nel tempo, assunto.

Il 30.9.2020 il Gussoni depositava la memoria integrativa corredata dall'attestazione del professionista il quale confermava "la sussistenza in capo a Gussoni Celino dei requisiti di cui all'art. 14-*ter* Legge 3/2012 lett. a), b), c)" ed attestava che "non sono emersi atti in frode ai creditori".



Con memoria del 12.10.2020 il fallimento reclamante contestava il contenuto della relazione integrativa e insisteva per la revoca del provvedimento di apertura della liquidazione.

Il reclamo va accolto per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 2 l. 3/12 la domanda di liquidazione deve essere corredata dall'elenco degli "atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni".

Il comma successivo precisa che la relazione particolareggiata dell'o.c.c. deve, tra l'altro, contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.

In forza dell'art. 14-*quinqies* l. 3/12 l'apertura della liquidazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al sopracitato art. 14-*ter* e dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

La domanda di liquidazione proposta dal Gussoni e la relazione del professionista non consentono al tribunale di verificare la presenza di detti presupposti, la cui dimostrazione spetta al sovraindebitato.

Difetta innanzitutto un'indagine approfondita sulle movimentazioni connesse ai rapporti finanziari intrattenuti dal Gussoni nell'ultimo quinquennio, indagine da ritenersi indispensabile sia per escludere la presenza di atti in frode sia per ricostruire compiutamente le cause dell'indebitamento e valutare la diligenza del debitore.

In merito la relazione del professionista è del tutto carente. E' assente innanzitutto qualsivoglia indicazione circa l'ammontare dei redditi dallo stesso prodotti e la loro proporzionalità rispetto all'entità delle obbligazioni nel tempo assunte: l'o.c.c. si è limitato ad elencare alcune delle cariche rivestite dal Gussoni, genericamente affermando che "il Gussoni disponeva di capacità patrimoniale e reddituale decisamente al di sopra della norma e godeva di credito presso il sistema bancario" e che "non si evidenzia una particolare mancata diligenza nell'assumere obbligazioni".

Si osserva peraltro che nella relazione non si citano le ulteriori cariche assunte dal ricorrente nelle società BM TRADE SRL, CMF ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, FOOD & FASHION S.r.l., da cui il Gussoni potrebbe aver tratto emolumenti.

A p. 4 dell'integrazione il professionista dà conto inoltre dell'incompletezza della documentazione bancaria in suo possesso, dando atto che "nel lasso di tempo concesso dal tribunale: a) non è stato possibile acquisire direttamente dal sistema bancario la documentazione da esaminare; conseguentemente l'analisi è stata limitata alla sola documentazione prodotta dal Signor Gussoni



(certamente significativa, ma non del tutto completa); b) non è stato possibile ricostruire analiticamente tutte le movimentazioni connesse ai rapporti bancari riconducibili direttamente al ricorrente, in quanto molte operazioni sono avvenute mediante il rilascio di assegni bancari o mediante l'utilizzo di carte di credito".

Sul punto tuttavia è agevole rilevare che il professionista avrebbe dovuto compiere le predette indagini già nella fase immediatamente successiva all'assunzione dell'incarico di o.c.c. e dunque prima di attestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'accesso alla procedura. Le verifiche paiono tanto più doverose nel caso in esame, caratterizzato da un'attività bancaria particolarmente accentuata e da movimentazioni quantomeno dubbie o comunque meritevoli di speciale attenzione. Si considerino a titolo esemplificativo gli addebiti sulle carte di credito, ammontanti, nel periodo considerato dal professionista, ad € 136.359,78 e sui quali l'o.c.c. ha dichiarato di non essere stato in grado di "ricostruire con certezza la causale" ma di poter "solo formulare ipotesi". Nel complesso i "movimenti non accertati", limitando l'indagine alla sola documentazione fornita dallo stesso sovraindebitato (peraltro incompleta) relativa al periodo 2015-2017, ammontano al certamente non trascurabile importo di circa € 258.222,77.

Il mancato svolgimento di un'indagine approfondita è confermato da ulteriori passaggi della relazione, meramente recettivi di quanto affermato dal sovraindebitato: "la documentazione bancaria relativa all'ultimo quinquennio, in vero, si traduce in documentazione relativa al solo periodo 2015-2017, allorquando in seguito all'intervenuto protesto del ricorrente (così mi riferisce, nonostante dalla banca dati tenuta dalla CCIAA non risulti) tutte le banche avrebbero interrotto i rapporti in quanto cliente non più gradito e affidabile".

In altri passaggi l'o.c.c. giunge ad esprimere valutazioni senza motivare il proprio convincimento: "Degno di nota è il flusso contante che evidenzia versamenti per € 76.103,80 contro prelevamenti per € 49.500,00. Lo scrivente non è ovviamente in grado di verificare la provenienza di dette somme, ma può certamente affermare che questo divario è andato a vantaggio dei creditori e non a nocumento".

Come condivisibilmente evidenziato dalla curatela, meritevole di particolare attenzione avrebbe dovuto essere anche il mancato pagamento di IRPEF e contributi INPS in un periodo in cui il Gussoni sosteneva ingenti spese, non accertate (si richiama l'importo di € 136.359,78 a titolo di "addebiti carte di credito" tra il 2015 e il 2017).

Anche l'analisi degli atti dispositivi dell'ultimo quinquennio è del tutto lacunosa. La cessione del diritto di usufrutto in esecuzione del verbale di separazione consensuale sarebbe sostitutiva "di quello che sarebbe stato il naturale diritto di abitazione", ma non è spiegato il fondamento di tale



preteso automatismo. Tra gli atti dispositivi è inoltre omesso ogni riferimento alla cessione delle quote detenute in BM TRADE, effettuata il 30/5/2019 a favore di Giulio Cerqua.

Le lacune informative sopra descritte, impedendo al tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter e l'assenza di atti in frode ai creditori, giustificano l'accoglimento del reclamo e la revoca del provvedimento di apertura della liquidazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 125,00 per anticipazioni e in € 3.971,00 per compenso professionale (valore indeterminabile, scaglione inferiore; esclusa fase decisionale).

P.Q.M.

Il tribunale, in accoglimento del reclamo proposto dal fallimento New Concept Store s.r.l., revoca il decreto del 1.7.2020 con cui il g.d. ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Celino Gussoni;

ordina, a cura dell'o.c.c. e a spese di Celino Gussoni, la cancellazione della trascrizione del decreto di apertura della liquidazione eventualmente effettuata sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

ordina che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'o.c.c. e a spese di Celino Gussoni, in tutto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;

condanna Celino Gussoni a rifondere al fallimento New Concept Store s.r.l. le spese di lite liquidate in € 125,00 per anticipazioni e in € 3.971,00 per compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia, 29/10/2020

Il Presidente

Simonetta Bruno

